

REPERTORIO N. 106574

RACCOLTA N. 20388

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno ventitre del mese di
gennaio alle ore sedici

23 gennaio 2006

In Milano, corso Venezia n. 49 presso la "Sala Com-
mercio", ove richiesto.

Avanti a me Dr. **MATARRESE PASQUALE**, Notaio in Milano
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto
di Milano,

è presente

- **MARINONI Antonio**, nato Varese (VA) il giorno 10
giugno 1932, domiciliato per la carica presso la
sede sociale a Milano corso Venezia n. 49.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità
personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,
dichiara che, in questo luogo e per questa ora di
questo giorno, mediante avviso comunicato ai soci
con modalità idonee ad assicurare la tempestiva in-
formazione sugli argomenti da trattare, si è riunita
in seconda convocazione, essendo andata deserta la
prima, l'assemblea straordinaria dei Soci della As-
sociazione

ASSOCIAZIONE PANIFICATORI - PANIFICATORI -

PASTICCERI ED AFFINI DI MILANO E PROVINCIA

con sede legale in Milano (MI) corso Venezia n. 49,
della quale Associazione esso componente dichiara di
essere il **Presidente del Consiglio Direttivo**; per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica Statuto dell'Associazione.

Assume la Presidenza il sopra costituito signor
MARINONI Antonio ai sensi dell'articolo 16 (sedici)
dello Statuto dell'Associazione, il quale chiama me
Notaio a fungere da verbalizzante.

Il Presidente informa che, al fine di agevolare le
operazioni di rilevazione delle presenze dei parte-
cipanti alla riunione assembleare e le relative ope-
razioni di votazione, intende avvalersi della colla-
borazione di alcuni dipendenti dell'Associazione, i
quali provvederanno, unitamente al Presidente, ad
identificare i soci intervenuti; invita, inoltre, i
Soci che desiderassero assentarsi, in qualsiasi mo-
mento, anche solo temporaneamente, di farne prendere
nota al posto di controllo e al personale incarica-
to.

Il Presidente con la collaborazione dei suoi assi-
stenti

constata che:

sono presenti in proprio e per deleghe acquisite agli atti della Associazione, numero 103 (centotré) associati, su numero 245 (duecentoquarantacinque) associati dell'Associazione, aventi diritto.

Indi, il Presidente, dopo aver effettuato un'ulteriore controllo sull'identità e sulla legittimazione dei Soci intervenuti, ai quali all'ingresso, al momento della registrazione è stato consegnato: una scheda per la votazione ed il testo a confronto delle modifiche statutarie, testo vigente con a fianco le modifiche proposte;

dichiara

l'assemblea validamente costituita, in forma straordinaria ed idonea a deliberare sul proposto ed accettato Ordine del Giorno, chiamando me Notaio a fungere da verbalizzante e nomina quali Scrutatori i signori: Zoppin Ivan, Cella Antonio e Biancardi Francesco.

Il Presidente, dopo avere espletato le suesposto verifiche, da' inizio e regola lo svolgimento dell'Assemblea.

I

Prima di dare inizio alla fase assembleare avente ad oggetto all'Ordine del Giorno la modifica statuta-

ria, il Presidente dopo aver ringraziato le Autorità presenti, da' avvio alla cerimonia per le assegnazioni delle "michette d'argento".

Il Presidente legge una relazione e successivamente consegna ai designati dal Consiglio Direttivo gli attestati unitamente alle "michette d'argento"; invita inoltre le Autorità a prendere la parola.

Dopo la fase delle premiazioni, attestazioni e riconoscimenti ai Soci che si sono particolarmente distinti, le Autorità si congedano e alla presenza degli associati il Presidente, alle ore diciassette e trenta, da' inizio alla fase strettamente assembleare.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente **MARINONI Antonio**, "per consentire un approfondita discussione dei temi introdotti dalla relazione precedentemente letta dal medesimo e segnalati nel dibattito Stati Generali della categoria, propone all'Assemblea di procedere prima all'esame e all'approvazione delle modifiche statutarie, frutto di un lungo lavoro condotto dal Consiglio Direttivo e da una Commissione che con cura e diligenza ha portato all'attuale testo.

Le motivazioni che ci hanno condotto a proporre tali modifiche sono principalmente legate alla migliore

gestione della nostra nuova sede "La Casa del Pane" e marginalmente ad una sistemazione di quegli articoli che risultano datati e non in linea con i tempi moderni".

Il Presidente illustra le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha elaborato, con l'ausilio di una Commissione, riguardanti gli articoli 1 (Costituzione), 2 (Scopi), 3 (Sede), 5 (Adesione), 6 (Durata), 8 (Esclusione), 9 (Obbligo di versamento contributo), 11 (Attribuzioni), 13 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria), 14 (Diritto e modalità di voto), 16 (Presidente Segretario dell'Assemblea), 17 (Composizione), 18 (Attribuzioni), 19 (Convocazione Deliberazione), 20 (Presidenza della Riunione), 21 (Composizione Durata), 23 (Convocazione Delibere), 25 (Requisiti), 26 (Attributi), 27 (Coadiuzione e deleghe), 28 (Composizione - Compiti - Durata) e 30 (Collegio dei Probiri), dello Statuto Sociale e approvazione di un nuovo articolo denominato "Articolo 24 bis - Presidente Onorario).

Al fine di una migliore illustrazione delle modifiche statuarie proposte, è stato consegnato come innanzi detto all'ingresso, a ciascun Socio dell'Associazione presente, un testo statutario in cui sono riportati a confronto gli articoli del testo statu-

tario vigente con a fianco gli articoli del testo statutario proposto con evidenziazione delle aggiunte e/o soppressioni.

Il Presidente apre la discussione ed invita i Soci a formulare le eventuali domande di chiarimenti.

Chiusa la fase espositiva e dopo breve discussione, nella quale nessun socio richiede che siano verbalizzare dichiarazioni e constatato che durante la discussione stessa non sono emersi dissensi alle proposte modifiche statutarie, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al proposto ed accettato Ordine del Giorno avente ad oggetto le modifiche statutarie sopra citate.

Indi, il Presidente invita i Soci che sono favorevoli all'approvazione nel nuovo Statuto Sociale nel testo proposto, ad esprimere il proprio assenso con alzata di mano.

Svolgimento delle operazioni:

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori signori Zoppin Ivan, Cella Antonio e Biancardi Francesco, constata che:

- Numero 102 (centodue) presenti o per delega, hanno espresso parere favorevole

Il Presidente invita, inoltre, i Soci che non sono favorevoli all'approvazione nel nuovo Statuto Socia-

le nel testo proposto, ad esprimere il proprio dissenso con alzata di mano.

Il Presidente constata che:

- nessun socio ha espresso voto contrario.

Il Presidente invita, inoltre, i Soci che ritengono di astenersi dall'approvazione nel nuovo Statuto Sociale nel testo proposto, ad esprimere la propria astensione con alzata di mano.

Il Presidente constata che:

- numero 1 (uno) associato si è astenuto.

L'Assemblea, pertanto, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

D E L I B E R A

1. Di approvare le modifiche statutarie, relativamente agli articoli 1 (Costituzione), 2 (Scopi), 3 (Sede), 5 (Adesione), 6 (Durata), 8 (Esclusione), 9 (Obbligo di versamento contributo), 11 (Attribuzioni), 13 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria), 14 (Diritto e modalità di voto), 16 (Presidente Segretario dell'Assemblea), 17 (Composizione), 18 (Attribuzioni), 19 (Convocazione Deliberazione), 20 (Presidenza della Riunione), 21 (Composizione Durata), 23 (Convocazione Delibere), 25 (Requisiti), 26 (Attributi), 27 (Coadiuzione e deleghe), 28 (Composizione - Compiti -

Durata) e 30 (Collegio dei Probiri), e il testo di un nuovo articolo denominato "Articolo 24 bis - Presidente Onorario.

2. Di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che composto di numero 44 (quarantaquattro) articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**, testo conforme a quello consegnato a ciascun socio ad inizio della seduta assembleare.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo richiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea in sede straordinaria alle ore diciotto, ed invita gli Associati a continuare la discussione su problematiche logistiche e connesse allo svolgimento dell'attività.

TITOLO II

Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio, su numero undici fogli di cui si sono occupate facciate ventuno compresa la presente, è stato letto da me Notaio, unitamente all'allegato "A", al comparente il quale lo ha dichiarato conforme alla sua

manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

F.TO: MARINONI Antonio

PASQUALE MATARRESE NOTAIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ALLEGATO "A" AL N. 106574/20388 DI REPERTORIO

**Statuto dell'Associazione Panificatori - Panificatori
Pasticceri ed affini di Milano e Provincia**

Titolo I

Art. 1 - Costituzione

L'attività dell'Associazione Panificatori - Panificatori Pasticceri ed affini, Organizzazione locale di categoria senza fini di lucro, non aderente ad alcun partito politico, costituita il 10 settembre 1945 rogito dr. Guido Notari di Milano, modificato con atto del 30 marzo 1977 redatto dal Notaio Renzo Rosi di Milano, n°99834/4940 di repertorio e altresì modificato con atto del 20 marzo 1995 Notaio Pasquale Matarrese, n°69152 di repertorio e modificato ulteriormente con atto Notaio Pasquale Matarrese in data 23 gennaio 2006 rep.n. 106574/20388; è regolata dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli associati nei confronti delle Istituzioni, Organi, Associazioni, Enti ed Uffici sia pubblici che privati

e di tutelarne gli interessi generali nonché le correlative attività commerciali e/o produttive, eventualmente in unione ad altre attività che presentino collegamenti con carattere di complementarità con le stesse, quali attività di utilità e solidarietà sociale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà.

A tal fine essa ha la facoltà di:

a) stipulare contratti di lavoro e ogni altro accordo collettivo, rappresentando sindacalmente gli associati;

b) studiare e dibattere problemi d'interesse generale degli associati ed intervenire per la soluzione di quelle problematiche che, a parere degli Organi Associativi, vengono considerati meritevoli di intervento, anche su specifiche istanze dei singoli associati;

c) assumere iniziative di rappresentanza o assistenza dei soci circa temi, adempimenti e obblighi in materia previdenziale e assistenziale, assicurandone il perseguimento anche mediante organizzazioni interne o esterne alla sua struttura;

d) promuovere, realizzare e partecipare a studi, pubblicazioni tese ad approfondire i problemi della professione, diffondere notizie utili al migiora-

mento della produzione, delle condizioni generali di lavoro e delle caratteristiche dei prodotti d'interesse della categoria;

e) curare, proporre, realizzare in ambito locale, qualsiasi iniziativa utile al potenziamento e alla qualificazione della categoria; aderire ad organizzazioni esterne, eventualmente anche partecipando alle attività proprie di queste ultime, quand'esse perseguano obiettivi non in contrasto con gli interessi della Associazione;

f) esercitare funzioni eventualmente ad essa demandate da leggi, regolamenti, disposizioni di Autorità ed adempiere a tutte le funzioni e a tutti i compiti che comunque verranno assunti per deliberazione della Assemblea Generale;

g) assicurare, attraverso la gestione organizzata delle proprie risorse anche umane e dei propri mezzi, mobiliari ed immobiliari, la disponibilità di strutture permanenti dedite alle attività, necessarie a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione ad enti, società, uffici, gruppi di lavoro; all'utilizzo di funzioni consulenziali specializzate attivabili con l'eventuale ricorso a specializzazioni esterne ovvero attraverso la formazio-

ne interna di personale professionale; promuovere, intervenire o assumere la difesa nei giudizi o procedure similari in cui si controverta in ordine a interessi generali della categoria, come anche di singoli o gruppi di associati, con facoltà di costituirsi parte civile nei processi penali;

h) promuovere o favorire le iniziative per la creazione delle organizzazioni periferiche o, ove esistenti, per il loro potenziamento;

i) l'Associazione può intraprendere, per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, e subordinatamente alle sue finalità non lucrative, iniziative anche attraverso la partecipazione a società con oggetti sociali definiti, nonché ogni più corretta forma di investimento mobiliare o immobiliare e creare delle disponibilità. Essa può inoltre promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi o aderire ai medesimi, se promossi da altri, e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;

amministrare e gestire i beni di cui sia locatrice, sublocatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti e gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche storiche o arti-

stiche;

l) i soci possono deferire all'Associazione a trattazione delle controversie individuali, nel qual caso sono tenuti a fornire agli uffici della Associazione tutti i dati e le informazioni utili a rifondere le eventuali spese;

m) l'Associazione aderisce all'Unione del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano ed alle Organizzazioni di categoria Provinciali, Nazionali ed Internazionali;

n) l'Associazione promuove la formazione e l'istruzione professionale di coloro che desiderano o già si dedicano alle attività ad essa connessa. A tal scopo l'Associazione può organizzare in proprio, in partecipazione o per il tramite di enti o società specializzate l'organizzazione di corsi di formazione, attività di ricerca e qualsiasi altra iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza;

o) l'Associazione promuove la cultura e l'arte. In particolare può promuovere ed intraprendere ogni azione diretta alla promozione, tutela, recupero, conservazione, formazione ed istruzione, studio, ricerca e documentazione della cultura e dell'arte Italiana in genere e dei beni del patrimonio artistico, storico e monumentale;

p) versare contributi e fare donazioni ad Associazioni e Istituzioni, anche religiose, Fondazioni, in Italia o all'estero, che abbiano scopi simili a quelli dell'Associazione.

q) promuovere, organizzare, partecipare alla promozione ed organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 - sede

L'Associazione ha sede in Milano, all'indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Titolo II - Composizione - Adesioni ed obblighi - Rinuncia - Decadenza ed Esclusione

Art. 4 - Composizione

Può far parte della Associazione chiunque eserciti l'attività di Panificazione, purché debitamente autorizzato secondo le leggi vigenti e/o sia in possesso dell'eventuale autorizzazione al commercio dei relativi prodotti derivanti ed affini, ivi compreso il commercio dei prodotti prevalentemente autorizzati per la vendita e il consumo umano. Possono altresì acquistare la qualità di socio le società e imprese familiari costituite ed esercenti le attività sopra indicate.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Associa-

zione quando eletto a norma dell'art. 25.

Art. 5 - Adesione

Possono acquistare la qualità di socio tutti coloro che, avendo i requisiti previsti dall'art. 4, facciano esplicita domanda, impegnandosi a versare il contributo associativo determinato dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 18 e 34.

Il Consiglio Direttivo ha completa discrezionalità sulle ammissioni del richiedente. La sua deliberazione è appellabile ex art.42 del presente Statuto entro 60 giorni dalla comunicazione.

Possono acquisire la qualità di socio coloro che, avendo i requisiti previsti, pongano in essere atti univoci che a giudizio del Consiglio Direttivo, esprimano volontà di adesione alla Associazione. Tali possono essere considerati, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, il pagamento del contributo associativo, l'esecuzione delle delibere assembleari o di Organi Statutari, il conferimento di contributi straordinari.

Art. 6 - Durata della Associazione e recesso

L'adesione è a tempo indeterminato.

L'associato può recedere in qualunque momento; in ogni caso il recesso avrà efficacia al termine dell'esercizio in corso e con riferimento all'esercizio

successivo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 30 giugno e gli associati receduti sono obbligati a corrispondere per tre anni di seguito il contributo associativo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ex Art.18 e 34.

Art. 7

Non possono essere soci i minori, esclusi gli emancipati, gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanne penali per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione e coloro che, sebbene non falliti, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali e siano in contrasto con lo Statuto e i deliberati assembleari.

Art. 7bis - Intrasmisibilità della quota associativa e della posizione di Associato

È fatto divieto agli associati di negoziare e così di trasmettere a soggetti terzi in genere sia la propria quota che la propria posizione associativa. Non è prevista la rivalutabilità della quota.

Art. 8 - Esclusione

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a) morosità per contributi comunque dovuti; è esclusa la compensazione;

- b) per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni degli organi associativi;
- c) per la perdita dei presupposti per l'ammissione;
- d) per ogni causa prevista dalla legge.

La morosità si verifica quando, decorsi 90 giorni dall'intimazione di pagamento, nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, non pervengano alla Associazione la somma dovuta. La grave inadempienza agli obblighi assunti dall'associato, così come la perdita dei presupposti, è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione viene comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento e avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'escluso deve il contributo associativo fino al 31 dicembre dell'anno nel quale l'esclusione assume efficacia. Nel caso di cessazione della qualità di socio, per qualunque causa, è escluso ogni diritto di carattere patrimoniale sul fondo sociale. Il ricorso ex art.30 e/o 42 sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione sino alla decisione.

Art. 9 - Diritti e Doveri dell'Associato

Gli associati hanno l'obbligo di versare il contributo associativo, nei modi e nella misura determina-

ta dal Consiglio Direttivo ex artt. 18 e 34. Potranno esercitare i loro diritti e fruire delle assistenze, delle attività e dei servizi che l'Associazione eroga direttamente o per il tramite delle sue controllate purché e finché nei loro confronti non sia operata la messa in mora ai sensi dell'art. 8.

Titolo III - Ordinamento dell'Associazione

Art. 10 - Organi - Eleggibilità - Trattamento economico

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e sono gratuite, tranne che per quanto previsto per i Revisori e il Collegio dei Probiviri.

E' in ogni caso dovuto ai membri degli organi dell'Associazione il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro incarico.

Possono essere eletti, e una volta eletti permanere, solo coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale o contributo sociale.

Assemblea Generale

Art. 11 - Attribuzioni

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo in sede provinciale e per la metropoli di Milano nella proporzione e nel numero previsto dall'art.17; provvede a designare ed eleggere direttamente i componenti medesimi in caso di omissione o di designazione in numero superiore al prescritto ovvero nel caso ritenga opportuno sostituire altro nella lista dei designati;
- c) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proibiviri nonché dei rispettivi Presidenti;
- d) l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio preventivo;
- e) l'istituzione di cariche onorarie e la loro attribuzione; l'eventuale elezione del Presidente Onorario;
- f) l'adesione ad altri organismi;
- g) le modifiche statutarie;
- h) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Associazione.

Art. 12 - Composizione

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati di Milano e Provincia i quali tutti sono vincolati anche se assenti o dissenzienti dalle deliberazioni Assembleari.

È prevista l'Assemblea Locale per gli associati la cui attività esclusiva o prevalente viene svolta nel territorio della città di Milano.

A tale Assemblea saranno invitati a partecipare senza diritto di voto i capi di zona della provincia di Milano. Sono altresì previste Assemblee per gli associati la cui attività esclusiva o prevalente viene svolta nel territorio provinciale.

A tali Assemblee saranno invitati a partecipare, senza diritto di voto i componenti della Giunta Esecutiva e i responsabili mandamentali della città di Milano. Le deliberazioni assunte da Assemblea Locale vincolano esclusivamente gli appartenenti a tale territorio per materia ed oggetti non rientranti nell'art.11 e comunque non rientranti nella competenza degli organi retti dal presente Statuto.

Tali deliberazioni sono assunte con la maggioranza prevista per la Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Convocazione

L'Assemblea, salvo diversa comunicazione, è convoca-

ta presso la sede dell'Associazione o altra sede indicata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce per obbligo statutario; la Straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo, del Presidente o a richiesta di almeno un quinto degli associati diretta al Presidente espressa per raccomandata con avviso di ricevimento con indicazione delle materie da trattare. In quest'ultimo caso, l'avviso di convocazione deve essere spedito nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è annuale e deve essere tenuta entro il mese di giugno di ogni anno; la data dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni altra Assemblea è Straordinaria.

La convocazione sia dell'Assemblea Ordinaria che di quella Straordinaria è disposta dal Presidente - o chi ne fa le veci - mediante comunicazione diretta ovvero con avviso pubblicato sul giornale ufficiale dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione, portante il luogo, il giorno e l'ora dell'Adunanza stessa, nonché l'ordine del giorno.

Nello stesso avviso può disporsi per l'eventuale se-

conda convocazione, se la si vuole fissare in giorno diverso.

Ove manchino disposizioni in questo senso e non si raggiunga in prima convocazione la valida costituzione dell'Assemblea per difetto del numero di presenze prescritto trascorsa un'ora, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea Straordinaria può essere convocata almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione mediante modalità idonea.

Art. 14 - Diritto e modalità di voto

Ogni associato che abbia diritto di intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto.

Il socio assente può delegare altro socio, per iscritto, a rappresentarlo nell'Assemblea. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'intervento del socio in assemblea, sia nel caso di delega, sia nel caso di una sua posizione personale nei confronti dell'Associazione e prendere i provvedimenti opportuni.

Il voto è espresso in forma palese, per appello nominale o per alzata di mano, tenuto conto delle deleghe.

Su decisione del Presidente e/o su proposta di non meno del 10% degli aventi diritto il voto viene espresso per scheda segreta.

Alle assemblee non possono prendere parte i soci che non sono in regola con la quota sociale al 31.12 dell'anno anteriore.

Art. 15 - Valida costituzione - Maggioranza

L'Assemblea - sia Ordinaria che Straordinaria - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di intervenire. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti associati aventi il diritto di intervenire.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e rappresentati. Per le proposte di modificazione sarà necessaria in prima convocazione della partecipazione o della presenza dei due terzi (2/3) aventi diritto al voto e il voto favorevole del cinquantun per cento (51%) degli stessi e in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, del quaranta per cento (40%) dei soci aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assem-

blea in proprio o per delega.

**Art. 16 - Presidente e Segretario dell'Assemblea -
Scrutatori**

L'Assemblea - sia Ordinaria che Straordinaria - è presieduta dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o mancando entrambi, dall'altro Vice Presidente.

In loro assenza o vacanza delle suddette cariche il Presidente è designato dalla Assemblea.

Quando il Presidente non abbia chiamato all'uopo un Notaio, il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione.

In sua assenza il Presidente designa il Segretario anche tra estranei.

Quando chi presiede l'Assemblea lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta di non meno di quindici (15) associati l'Assemblea sceglie tra i presenti due soci con funzione di scrutatori e delegati alla firma del verbale.

Consiglio Direttivo

Art. 17 - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, da un rappresentante per ogni mandamento della Provincia di Milano e da un numero identico di rappresentanti della città di Milano,

preferibilmente scelti così da rappresentare la generalità delle Zone di decentramento Amministrativo. Il numero dei Consiglieri di Milano potrà essere aumentato qualora si ravvisi l'opportunità di una maggiore rappresentatività delle zone che registrano un numero particolarmente alto di associati.

Può far parte del Consiglio Direttivo colui che è titolare da almeno tre anni di licenza di panificazione o titolo equipollente o coloro che ai sensi dell'art.4 esercitano effettivamente da almeno tre anni attività di panificazione nella società o gruppo organizzato da impresa familiare. Possono altresì essere nominati consiglieri coloro che sono stati titolari di licenza di panificazione per l'esercizio della panificazione ovvero sono stati Presidenti o legali rappresentanti di aziende di panificazione, per un tempo consecutivo di dieci (10) anni.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entrano in carica con l'Assemblea Ordinaria che formalizza la loro nomina e scadono normalmente con quella del quarto anno successivo, salvo diversa delibera Assembleare. A parità di voti viene eletto il consigliere più anziano di età.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio, in deroga a quanto previsto al primo comma del pre-

sente articolo ma nel rispetto delle proporzioni previste tra Milano e Provincia, potrà essere integrato da un numero di componenti cooptati oppure in aggiunta anche non titolari di licenza di panificazione, non superiore a otto (8).

Verificandosi una vacanza per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, o dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo, spetta al Consiglio Direttivo integrarla, cooptando nella prima riunione utile il nuovo Consigliere, per la residua durata dell'incarico. Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria immediatamente successiva ratificare la nomina o modificarla. Il membro cooptato potrà partecipare alle riunioni e ai lavori del Consiglio Direttivo a pieno titolo e, quindi, con diritto di voto anche prima della ratifica Assembleare.

Il Consiglio Direttivo dura in carica di regola quattro anni, decade se il Presidente della Associazione si dimette. In questo caso i componenti rimangono in carica sino alla Assemblea che deve essere convocata entro tre mesi, con funzioni di sola ordinaria amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza

diritto di voto, persone che non rivestano la carica di consigliere ma utili al dibattito.

Art. 18 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione dell'Associazione nel senso più ampio, lo svolgimento di ogni azione intesa al conseguimento dei fini statutari, nonché all'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea. In particolare:

- a) elegge nel suo seno i membri della Giunta Esecutiva;
- b) delibera il progetto di rendiconto e di bilancio preventivo e le relazioni da presentare all'Assemblea previa discussione dei testi proposti dalla Giunta Esecutiva;
- c) delibera circa la costituzione di eventuali Commissioni Consultive e ne designa i componenti anche in persone estranee agli organi dell'Associazione, stabilendone attività e compensi;
- d) decide l'assunzione di attività previdenziali, assistenziali e di partecipazione;
- e) provvede all'amministrazione straordinaria del patrimonio;
- f) determina l'ammontare del contributo associativo per l'anno di riferimento.

Può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giun-

ta Esecutiva e al Presidente con delibera.

Art. 19 - Convocazione - Deliberazioni - Vice Presidenti

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Deve essere convocato almeno una volta ogni semestre; può essere, inoltre, convocato su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori con richiesta da inviare all'attenzione del Presidente presso la sede della Associazione (anche mezzo fax) recante i punti da trattare. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio con carattere di urgenza entro otto (8) giorni dalla ricezione della richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicato con lettera o con altro mezzo idoneo almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione e portare l'indicazione del luogo (che potrà essere diverso dalla sede), giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre (3) giorni diramando la convocazione con mezzi idonei.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente se partecipante; diversamente la deliberazione si ha per non assunta.

Il Presidente nomina due (2) Vice Presidenti, di cui uno (1), quello Vicario, fra i Consiglieri di Milano città e l'altro fra quelli della Provincia.

I Vice Presidenti durano in carica di regola quattro anni, possono essere revocati e sostituiti dal Presidente.

Art. 20 - Presidenza della Riunione - verbale

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o mancando entrambi dall'altro Vice Presidente.

In loro assenza presiede il consigliere scelto dagli altri componenti il Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione interviene alle riunioni, ma senza diritto di voto, con il compito di redigere il verbale. In sua assenza funge da Segretario la persona designata dal Presidente anche tra non consiglieri.

I verbali sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario della riunione, saranno riportati su apposito libro e conservati agli atti dell'Associazione. Potranno essere consultati dai consiglieri e dai revisori. Nella prima riunione successiva se ne darà lettura per l'approvazione.

Giunta Esecutiva

Art. 21 - Composizione - Durata

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'Associazione nonché da otto (8) membri del Consiglio Direttivo di cui quattro (4) eletti dai consiglieri della Provincia.

I Vice Presidenti sono di diritto membri di Giunta e fanno parte degli otto (8) membri previsti.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse necessario, potrà nominare altri quattro (4) membri di Giunta due (2) eletti dai Consiglieri di Milano e due (2) dai Consiglieri della Provincia.

I componenti della Giunta durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e scadono con esso. Essi sono rieleggibili.

I membri della Giunta che, senza giustificato motivo non intervengono a due (2) sedute nell'arco di dodici (12) mesi, sono dichiarati decaduti e sostituiti dal Consiglio Direttivo.

Verificandosi una o più vacanze il Consiglio Direttivo provvede alle nomine necessarie all'integrazione, per la residua durata in carica della Giunta.

Art. 22 - Attribuzioni

La Giunta Esecutiva ha il compito di:

sovrintendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di gestione della Associazione;

redigere i progetti di Rendiconto, di Bilancio Preventivo e delle Relazioni annuali ai documenti medesimi; progetti e bozze da portare all'esame e deliberazioni del Consiglio Direttivo;

assolvere ai compiti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo;

deliberare sulle questioni di competenza del Consiglio che per ragioni di urgenza siano sottoposte al suo esame. Tali delibere dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella sua prima successiva riunione;

redigere i regolamenti interi;

nominare i consulenti per incarichi continuativi, determinandone compiti ed emolumenti.

Art. 23 - Convocazione - Delibere

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione; in sua vacanza viene convocata dal Vice Pre-

sidente Vicario o dal Collegio dei Revisori.

È convocata altresì per questioni urgenti su richiesta della maggioranza o del Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera o con altro mezzo idoneo almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione e recare l'indicazione del luogo (che potrà essere diverso dalla sede), giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a un (1) giorno diramando la convocazione con mezzi idonei.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario o mancando entrambi dall'altro Vice Presidente. In loro assenza presiede un consigliere scelto dagli altri componenti della Giunta Esecutiva.

Il Segretario dell'Associazione interviene alle riunioni, ma senza diritto di voto, con il compito di redigere il verbale. In sua assenza funge da segretario la persona designata dal Presidente anche tra non consiglieri.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente se partecipante; diversamente la deliberazione si intende non assunta.

Per motivi di opportunità, il Presidente, ovvero chi ne svolge le funzioni, può sospendere i lavori in caso di assenza di rappresentanti di Milano e/o della Provincia. In questo caso la Giunta si intende automaticamente riconvocata, presso la stessa sede alla stessa ora decorsi sette (7) giorni senza contare il giorno di prima convocazione.

Art. 24 - Verbale - Approvazione

Di ogni riunione di Giunta Esecutiva è redatto un verbale. Esso è sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario dell'adunanza.

Trascritto su apposito libro viene conservato agli atti dell'Associazione.

I componenti della Giunta e il Presidente del Collegio dei Revisori avranno facoltà di esaminare il libro verbali.

Nella prima riunione successiva né sarà data lettura per l'approvazione.

Art. 24 bis. - Presidente Onorario

Viene eletto dall'Assemblea, su designazione del Consiglio Direttivo il quale lo nomina mediante delibera tra le persone aventi particolari meriti, per attività svolte a vantaggio della categoria, senza limite della durata in carica. Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi associativi, con diritto di voto.

Presidente

Art. 25 - Requisiti - Durata

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente deve essere persona proveniente dalla categoria dei panificatori e, per essere eletto, deve essere stato consigliere della Associazione Panificatori almeno per un mandato negli ultimi otto anni.

Art. 26 - Attribuzioni

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ha diritto di firma ad ogni effetto di Legge e di Statuto - in tutte le sedi e gli organismi, anche internazionali, di fronte ai terzi ed in giudizio - ed è responsabile del suo andamento.

Egli convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva; ne ordina e dirige i

lavori.

Dà esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi. Gli competono i poteri e le facoltà per l'ordinaria gestione ed amministrazione dell'Associazione. Ha compiti di promozione, iniziative e coordinamento ed adempie a tutti i compiti ed a tutte le funzioni che gli vengono delegate dai competenti Organi dell'Associazione.

In caso di urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene necessari chiedendone poi al più presto l'approvazione e la ratifica dell'Organo competente. Il Presidente ha facoltà, sentito il Segretario dell'Associazione, di assumere, licenziare il personale dipendente e di irrogare sanzioni con l'obbligo di informare la Giunta nella riunione più prossima.

Ha facoltà, inoltre, di conferire incarichi, mandati o procedure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti, delimitandoli e provvedendo alla determinazione dei compensi. Allo stesso compete di designare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituendi, salvo il disposto dell'art. 43.

Art. 27 - Coadiuzione e deleghe

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il Presidente stabi-

lirà continuativamente o volta per volta gli ambiti di collaborazione attribuiti a ciascuno di essi, compreso o meno l'uso della firma dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal Vice Presidente Vicario al quale, nell'esercizio delle sue funzioni, si intendono attribuiti gli stessi poteri del Presidente.

Collegio dei Revisori

Art. 28 - Composizione - Compiti - Durata

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed è costituito da tre (3) revisori effettivi e due (2) supplenti, soci o non soci.

I Revisori durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo né coloro che siano legati all'Associazione, o a società create, controllate e collegate, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. In caso di morte, rinuncia o decadenza dei Revisori effettivi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2401 del Codice Civile. I Revisori hanno i doveri e le facoltà previste per i Sindaci delle società di capitali dal Codice Civile, in quanto applicabile. E' loro obbligo assistere alle riunioni

della Giunta Esecutiva.

Essi devono essere sempre informati delle riunioni di tutti gli organi. L'Assemblea determina eventuale compenso, anche differenziato, da corrispondere ai singoli Revisori effettivi.

Art. 29 - Verbali

Delle riunioni e degli accertamenti e verifiche eseguite i revisori redigono verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

L'iniziativa per le riunioni spetta normalmente al Presidente del Collegio, ma ogni membro effettivo può assumerla ogni qualvolta ritenga opportuno un accertamento o una visita effettiva.

Collegio dei Probiviri

Art. 30 - Composizione - Durata - Attribuzione

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi eletti dall'Assemblea, che designa anche il Presidente, scelti fra personalità di sicuro prestigio nei vari campi di attività, preferibilmente non appartenenti alla categoria.

I Componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti coloro che siano legati all'Associazione da qualsiasi altro incarico elettivo nonché da rapporto di lavoro o professionale.

Al Collegio dei Probiviri sarà devoluta - con esclusione di ogni altra giurisdizione - la decisione su ogni questione o controversia di cui al successivo art. 42 se le parti contendenti non intendano optare per la devoluzione della lite all'arbitro.

Al Collegio dei Probiviri potranno essere rivolte anche richieste di parere da parte degli Organi dell'Associazione e i componenti il Collegio possono essere retribuiti.

Articolo 31 - Modalità di funzionamento

Il Collegio si autodisciplina, stabilisce i luoghi dei propri incontri, la frequenza degli stessi, la documentazione che deve essere fornita, il modo di conservazione dei propri fascicoli e dei loro emessi.

Titolo IV - Gestione Finanziaria

Art. 32 - Esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario coincide con l'anno solare. Ha decorrenza cioè dall'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33 - Entrate

I proventi dell'Associazione sono costituiti: dai contributi associativi annuali; da elargizioni, sovvenzioni e contribuzioni pubbliche o private; dai fondi e dai contributi pervenuti e corrisposti a se-

guito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 108 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche; da ogni ulteriore provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività sia istituzionali che strumentali rispetto alle medesime, ivi comprese quelle espressamente individuate dall'art. 111 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche.

La firma degli atti di ordinaria gestione spetta al Presidente o a chi lo sostituisce.

Art. 34 - Contributo Associativo

Il contributo associativo o quota sociale viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in occasione del bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo, per la determinazione della quota sociale dovrà attenersi alle previsioni di spesa e tener conto altresì delle risorse già disponibili e non diversamente finalizzate.

Sono previsti dei contributi straordinari per scopi determinati che potranno essere validamente deliberati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le delibere ordinarie.

Il Consiglio Direttivo può approvare l'istituzione di contributi specifici differenziati in ragione delle distinte utilità richieste dall'associato.

Art. 34 bis - Bilancio preventivo e rendiconto

Nel primo quadrimestre di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede a formare:

per l'esercizio in corso il cosiddetto bilancio preventivo, che deve chiudere pareggiando le entrate e le uscite di previsione, tenendo conto dei fondi di accantonamento;

per l'esercizio trascorso il rendiconto che, attraverso l'adozione e l'utilizzo di principi contabili di comune accettazione per il settore degli Enti non commerciali, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico del periodo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto, con le relazioni che li illustrano, debbono essere tempestivamente predisposti per poter essere annualmente approvati in forma definitiva dal Consiglio Direttivo entro il 31 maggio.

Subito dopo la loro approvazione essi debbono essere posti a disposizione del Collegio dei Revisori presso la sede associativa.

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo di sua competenza ed entro quindici (15) giorni successivi deposita sempre presso la sede, a completamento della documentazione di cui trattasi, il proprio

rapporto.

Da allora l'intera documentazione è perciò presso la sede a disposizione degli associati che vogliono esaminarla preventivamente rispetto all'Assemblea Ordinaria.

Il bilancio preventivo, il rendiconto e le relative relazioni allegate, formati e completi come sopra detto, sono infine sottoposti all'Assemblea Ordinaria, che su di essi adotta i provvedimenti che le competono a norma di quanto previsto dall'art. 11.

Art. 34 ter. - Relazioni al rendiconto ed al bilancio preventivo

La relazione al rendiconto deve, fra l'altro, illustrarne le poste e le variazioni di esse rispetto al bilancio preventivo.

La relazione al bilancio preventivo deve portare il confronto con il bilancio preventivo del precedente anno e succintamente motivarne le differenze, in funzione e con riferimento al consuntivo, a mutate situazioni di fatto, ai programmi e quant'altro.

Titolo V - Patrimonio

Art. 35 - Patrimonio

Il Patrimonio della Associazione è formato dai beni e dai valori di sua proprietà o che tali diverranno in futuro per acquisti, lasciti, donazioni o qual-

siasi altro titolo.

Art. 36 - Amministrazione

L'ordinaria amministrazione del patrimonio è di competenza del Presidente, il quale informa la Giunta Esecutiva in occasione delle riunioni della stessa, degli atti compiuti.

Le delibere relative alla straordinaria amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Gli atti amministrativi e gli atti di ordinaria gestione sono sottoscritti dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Art. 37 - Indivisibilità ed indistribuibilità del patrimonio dell'Associazione e di riserve in genere

Nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione spetta agli associati che per qualunque ragione cessino di essere tali (dimissioni, recesso, decadenza, esclusione) tanto durante la vita dell'Associazione quanto al suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, per qualsiasi ragione compresa l'eccedenza di patrimonio, riserve ed avanzi di gestione.

Titolo VI - Durata - Scioglimento

Art. 38 - Durata - Cause dello scioglimento

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Lo scioglimento potrà avvenire: in forza di legge;
per deliberazione dell'Assemblea; per impossibilità
sopravvenuta di funzionamento.

Art. 39 - Liquidazione - Destinazione del residuo

Verificandosi un caso di scioglimento, l'Assemblea
nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra gli
estranei all'Associazione, determinandone poteri e
facoltà ed eventuali compensi.

L'importo netto risultante a liquidazione ultimata,
dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà
devoluto ad organizzazioni aventi finalità analoghe
a quelle della Associazione, ovvero a scopi di pub-
blica utilità, sentito l'organismo di controllo de-
gli enti non lucrativi costituiti ai sensi del D.L
n. 460/1997 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.

Titolo VII - Disposizioni Generali

Art. 40 - Norme di legge

Per quanto non espressamente disposto nel presente
Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in
materia di Associazioni non lucrative.

Art. 41 - Regolamenti

La Giunta Esecutiva redige regolamenti interni da
sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consi-
glio Direttivo. Detti regolamenti, una volta appro-

vati, disciplineranno la vita e le forme di Attività dell'Associazione.

I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statutarie. Sono quindi obbligatori e vincolanti per gli associati così come gli Organi fino alla loro eventuale revoca e modifica da deliberarsi sempre da parte dell'Assemblea con maggioranza relativa.

Art. 42 - Clausola compromissoria

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e la Associazione ovvero tra associati in relazione a fatti concernenti l'Associazione, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, ove la lite non sia stata deferita all'esame del Collegio dei Probiviri, saranno deferite dalle parti interessate al giudizio di un Collegio Arbitrale, che definirà la lite su mandato negoziale delle parti e potrà definire la controversia con criteri transattivi e senza formalità di procedura. Il collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il Presidente designato di comune accordo dagli altri Arbitri. La parte più diligente comunicherà per iscritto all'altra parte il nominativo dell'Arbitro scelto, invitandola a dar comunicazione per iscritto, entro venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazio-

ne stessa, del nominativo dell'Arbitro da essa scelto.

Qualora, entro il termine suddetto, la controparte non dia la comunicazione di cui al comma precedente, l'Arbitro stesso sarà nominato, anche su ricorso di uno solo dei soggetti interessati, dal Presidente del tribunale di Milano.

Il Presidente del Collegio dovrà essere nominato dagli Arbitri nominati dalle parti entro venti (20) giorni dalla comunicazione scritta della loro nomina.

In caso di mancata accettazione di uno o più Arbitri, alla nomina e alla loro sostituzione, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano, a richiesta anche di un solo degli interessati.

Peraltro, laddove la controversia coinvolga più di due soggetti e i contendenti non si accordino per la nomina dei tre Arbitri secondo le procedure sopra illustrate, la designazione di tutti i componenti il Collegio Arbitrale, pur sempre in numero di tre (3), sarà riservata al Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà ad istanza della parte più diligente.

Gli Arbitri nominati dovranno comunicare la loro accettazione entro dieci (10) giorni dalla comunica-

zione scritta fatta dalla parte più diligente, convenendosi che, qualora entro detto termine non intervenga l'accettazione, l'Arbitro non intende accettare.

Una volta raccolte tutte le accettazioni, il collegio arbitrale si avrà per regolarmente costituito.

La determinazione Arbitrale dovrà essere pronunciata entro centottanta (180) giorni dalla composizione del Collegio.

La determinazione del Collegio ha natura contrattuale ed è in impugnabile.

La sede Arbitrale sarà Milano.

Art. 43 - Cariche Onorarie

E'prevista l'istituzione, con delibera dell'Assemblea ordinaria, di cariche sociali onorarie.

Le nomine onorarie comporteranno l'attribuzione del diritto di voto negli Organi dell'Associazione e la facoltà di esercitare specifiche funzioni, anche se esterne, in nome e per conto della Associazione.

La delibera di nomina stabilirà eventuali compiti e competenze delimitandone, volta per volta, la durata.

Titolo VIII - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 44 - Clausole finali e transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della

sua approvazione e dispone per l'avvenire.

Per quanto riguarda le cariche elettive, le norme ad esse riferentesi troveranno applicazione a far tempo dalla prossima Assemblea ordinaria di loro rinnovo.

F.TO: MARINONI Antonio

PASQUALE MATARRESE NOTAIO

Registrato a Milano 3

Atti Pubblici

in data 6 febbraio 2006

al numero 820

Serie 1

con Euro 171,72